### REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2009 DEL CONSIGLIO

#### del 26 ottobre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell'ultimo decennio il livello di autosufficienza dell'UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 36 %. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere la produzione comunitaria di prodotti della pesca assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie di trasformazione dell'UE, tali contingenti tariffari dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato comunitario. È pertanto opportuno procedere all'apertura di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012, applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009 (¹), dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di garantire all'industria comunitaria condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2010-2012.
- (3) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi

necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (²), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 824/2007 con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2010.
- (7) Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

- 1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
- 2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (³).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.

### Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

# Articolo 3

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 824/2007 è abrogato.

## Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal  $1^{\circ}$  gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2009.

Per il Consiglio La presidente C. MALMSTRÖM

# ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t) (*)	Aliquota	Periodo contingentale
09.2759	ex 0302 50 10	20	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)	80 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0302 50 90	10				
	ex 0303 52 10	10				
	ex 0303 52 30	10				
	ex 0303 52 90	10				
09.2765	ex 0305 62 00	20	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1) (2)		0 %	1.1.2010-31.12.2012
		25				
		29				
	ex 0305 69 10	10				
09.2761	ex 0304 29 91	10	Merluzzi granatieri (Macruronus spp.), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (1) (2)	20 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0304 29 99	41				
		81				
	ex 0304 99 99	60				
		81				
09.2760	ex 0303 78 11	10	Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius	15 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0303 78 12	10	merluccius, Urophycis spp.), e abadeci (Ge-			
	ex 0303 78 13	10	nypterus blacodes) congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)			
	ex 0303 78 19	11				
		81				
	ex 0303 78 90	10				
	ex 0303 79 93	10				
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (1) (2)	5 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2788	ex 0302 40 00	10	Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasiî), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (¹) (²)	20 000	0 %	1.10.2010-31.12.2010
	ex 0303 51 00	10				1.10.2011-31.12.2011
	ex 0304 19 97	10				1.10.2012-31.12.2012
	ex 0304 99 23	10				
09.2792	ex 1604 12 99	10	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in sa- lamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (¹) (²)	10 000 (6)	6 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2790	ex 1604 14 16	20	Filetti detti «loins» di tonni e palamite,	15 000	6 %	1.1.2010-31.12.2012
		30	destinati alla trasformazione (¹) (²)			
		40				
		95				
09.2774	ex 0304 29 58	10	Naselli ( <i>Merluccius productus</i> ), filetti conge- lati e carni macinate, destinati alla trasfor- mazione ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> )	12 000	4 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0304 99 51	10				
09.2762	ex 0306 11 10	10	Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Ja-	750	6 %	1.1.2010-31.12.2012
	ex 0306 11 90	10	sus spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione (1) (2) (3)			

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Importo annuale del contingente (t) (*)	Aliquota	Periodo contingentale
09.2794	ex 1605 20 10 ex 1605 20 99	50 45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus</i> borealis, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (¹) (²) (⁴)	20 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10	Corpo (5) di calamari (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (1) (2)	45 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp. – esclusi Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) e Illex spp., congelati interi, con tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (1) (2)	1 500	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2772	ex 0304 99 10	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (¹) (²)	55 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2776	ex 0304 29 21 ex 0304 29 29 ex 0304 99 31 ex 0304 99 33	10 20 10 10	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (¹) (²)	20 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2778	ex 0304 29 99 ex 0304 99 99	65 65	Pesci piatti, filetti congelati e altre carni, (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (1) (2)	10 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012
09.2777	ex 0303 79 55	40	Merluzzi d'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ), congelati, destinati alla trasformazione (¹) (²)	10 000	0 %	1.1.2010-31.12.2012

<sup>(</sup>¹) La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93].

– campionatura, cernita, etichettatura, condizionamento, refrigerazione, congelamento, surgelamento, decongelamento, separazione.

(4) I prodotti dei codici NC 1605 20 10 50 e 1605 20 99 45 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono la seguente operazione:

(5) Corpo del cefalopodo o il calamaro senza testa e senza tentacoli.

(6) Espresso in peso netto sgocciolato.

<sup>(2)</sup> Il beneficio del contingente è ammesso per i prodotti destinati a subire qualsiasi operazione, salvo se sono destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:
— pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa, taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi doganali è applicabile esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

<sup>(3)</sup> I prodotti dei codici NC 0306 11 10 10 e 0306 11 90 10 possono tuttavia beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti:

— divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni.

<sup>—</sup> trattamento di trasformazione dei gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

<sup>(\*)</sup> Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.